

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08318/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8318 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Rossella Cimilluca, appresentata e difesa dall'Avvocato Lucia Di Salvo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Commissione
Interministeriale Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
Funzione Pubblica, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro*
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Marina Corsale, Elda Lazzano, Maria Elena Porrello, Antonino Fontana, Rosalinda
Valentina Messana, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

RICORSO INTRODUTTIVO:

- della graduatoria di merito finale, pubblicata allo stato con la sola indicazione dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente per il distretto di Corte d’appello di Palermo tra i vincitori nonché dei relativi provvedimenti di approvazione della ridetta graduatoria comunque denominati (validazione etc.) di cui si sconoscono gli estremi non essendo stata resa neppure nota la rosa degli idonei e i relativi punteggi;
- dell’avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19.06.2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il “Codice PA” per il distretto di Corte d’appello di Palermo;
- del P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27.06.2024, con il quale è stato disposto lo scorrimento della predetta graduatoria anche con riferimento al distretto della Corte d’Appello di Palermo, senza che la ricorrente figurasse tra i vincitori;
- per quanto occorrer possa, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5.04.2024 nelle parti di seguito precisate;
- di tutti gli atti, non conosciuti dalla ricorrente, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d’appello di Palermo, ivi inclusi quelli riguardanti la posizione dell’odierna ricorrente, allo stato sconosciuta,

in forza dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori qui impugnata;
- nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierna ricorrente, ivi inclusi - il verbale e/o i provvedimenti comunque denominati con i quali è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per il concorso in questione in relazione al distretto della Corte d'appello di Palermo, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, - il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, - la scheda di valutazione della odierna ricorrente e l'attribuzione di punteggio assegnata ai titoli dichiarati dalla stessa;

e, ove occorrer possa, del silenzio/rifiuto mantenuto sul reclamo presentato dalla ricorrente in data 28.06.2024 una volta appreso che lo scorrimento aveva interessato candidati con una votazione inferiore (32,2) rispetto a quella dalla stessa ritenuta propria (32,625)

del silenzio/inadempimento/rigetto sulla istanza di accesso agli atti presentata in data 2.07.2024 inoltrata per conoscere la propria posizione in graduatoria e il punteggio assegnato ai titoli dalla ricorrente indicati nella domanda di partecipazione;

nonché del silenzio/inadempimento/rigetto della richiesta dei dati dei controinteressati di cui alla istanza del 5.07.2024;

per l'ammissione con riserva anche in soprannumero della ricorrente

e per l'ordine di esibizione

della documentazione richiesta con le prefate istanze di accesso

nonché per la condanna

dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento nella graduatoria dei vincitori dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e la posizione spettante in ragione dei titoli dichiarati e posseduti, anche in soprannumero, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione ed immissione in servizio onde consentirle anche l'accesso alle procedure di stabilizzazione a

decorrere dal 1.07.2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis del DL 80/2021. Per
MOTIVI AGGIUNTI:

per l'annullamento, previa sospensione, altresì:

della comunicazione del 14.10.2024, pervenuta alla mail della ricorrente, con cui
FORMEZ ha riferito che “*nella graduatoria del Distretto di PALERMO -
Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n.269, con un
punteggio pari a 29,625 punti*”;

nonché di tutte le eventuali modifiche e/o correzioni comunque denominate alla
predetta graduatoria di merito finale relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed
esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a
tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area
funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il
personale del Ministero della giustizia”, di cui non si conoscono estremi e contenuti
nella parte in cui non includono il nominativo dell'odierna ricorrente per il distretto
di Corte d'appello di Palermo tra i vincitori nonché degli eventuali relativi
provvedimenti di approvazione delle modifiche alla graduatoria di merito
comunque denominati (validazione etc.) di cui si sconoscono gli estremi non
essendo stato reso noto in proposito alcunché
e per l'esecuzione
dell'Ordinanza cautelare n. 3847/2024 resa *inter partes* dal T.a.r..

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

come si evince dalla comunicazione impugnata con i motivi aggiunti,
l'Amministrazione non ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare di questa
Sezione n. 3847/2024 pronunciata nell'udienza camerale del 29 agosto 2024, non
avendo attribuito i 3 punti previsti dall'art. 6 del bando per il possesso

dell'abilitazione all'esercizio della professione forense;

la mancata assegnazione del predetto punteggio – imputabile ad inerzia dell'Amministrazione - potrebbe incidere sulla possibile assunzione della ricorrente, anche per effetto di eventuali scorrimenti nelle more della fissazione della prima camera di consiglio utile;

Ritenuto che, pertanto, l'istanza ex art. 56 c.p.a. debba essere accolta per l'immediata attribuzione, con riserva, del punteggio aggiuntivo ed il conseguente aggiornamento della posizione della ricorrente in graduatoria, anche ai fini di un'eventuale assunzione con riserva, ove risultasse utilmente collocata;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., anche rispetto ai motivi aggiunti, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno

l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti e del presente decreto - il testo integrale dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dei motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria

della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Considerato, quanto all'ulteriore istanza ex art. 53 c.p.a., che:

in base alla richiamata disposizione, *“Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio”*;

nella specie non ricorre alcuno dei presupposti, atteso che: a) non si ravvisa l'urgenza, ben potendo interinalmente la ricorrente soddisfare la propria pretesa, in esecuzione dei provvedimenti cautelari emessi dalla Sezione, con eventuale assunzione, ove risulti utilmente collocata in graduatoria all'esito dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio, salvo consolidarla nel merito, ove l'orientamento fosse confermato; b) data la necessità dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, non sarebbe affatto garantito il rispetto del termine dimidiato per la fissazione dell'udienza pubblica;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza ex art. 53 c.p.a.;

Ritenuto di fissare la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, valevole anche per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, e di differire la trattazione del merito, già fissata all'udienza pubblica del 17 dicembre 2024;

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;

RESPINGE l'istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.;

FISSA per la trattazione collegiale della domanda cautelare e della domanda di esecuzione di ordinanza cautelare la camera di consiglio del 3 dicembre 2024;

DIFFERISCE la trattazione del merito, già fissata all'udienza pubblica del 17 dicembre 2024, all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO